REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.

DOTT, ALESSIA BUSATO GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17287 del ruolo generale dell'anno 2018

vertente tra

NUOVO MODULO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO

attrice, con l'avv. Vincenzo Coppola

e

GABRIELE MARTINELLI

convenuto, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza del 4.6.2020, svoltasi mediante trattazione scritta (ai sensi dell'art 83, VI co., lett. h, d.l. 18/2020, come convertito con l. 27/2020), come da foglio depositato telematicamente in data 27.5.2020.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Nuovo Modulo S.p.a. in liquidazione in concordato preventivo (da ora, per brevità, Nuovo Modulo) che, con atto di citazione notificato in data 9.12.2018, ha convenuto in giudizio Gabriele Martinelli (socio unico, amministratore unico e poi liquidatore di Edil 2006 s.r.l., da ora, per brevità, Edil 2006), esponendo che: a) con sentenza n. 2605 ord. in data 24.8.2016 il Tribunale di Bergamo aveva condannato Edil 2006 al pagamento in suo favore della somma di € 44.525,00=,

oltre interessi e spese; b) a seguito del deposito della sentenza, aveva provveduto a chiedere in via bonaria il pagamento della somma dovuta alla debitrice; c) in tale sede, aveva scoperto che, nelle more del giudizio, la società era stata posta in liquidazione volontaria in data 29.1.2015 e, successivamente, cancellata dal registro delle imprese.

Ciò premesso, Nuovo Modulo ha concluso per ottenere la condanna del Martinelli al pagamento, in suo favore, della somma di € 64.638,99= o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese, quale risarcimento del danno patito per la definitiva perdita del credito.

Il Martinelli, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 14.3.2019, è stato dichiarato contumace.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2020 sulle conclusioni della sola attrice richiamate in epigrafe.

2. La domanda attrice è fondata e merita perciò accoglimento.

Come accennato in narrativa, la Edil 2006 è stata cancellata dal registro delle imprese (risultando perciò estinta) nelle more del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo (cancellazione in data 25.8.2015, come da visura prodotta, doc. n. 7) e Nuovo Modulo lamenta di aver avuto conoscenza dell'avvenuta cancellazione solo dopo il deposito della sentenza (l'intervenuta cancellazione della società non risulta effettivamente emersa nel corso di quel giudizio).

Dagli atti di causa è inoltre emerso che:

- a) l'ultimo bilancio approvato e depositato da Edil 2006, ante liquidazione, è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012 (doc. n. 13);
- b) a seguito dell'apertura della liquidazione volontaria, avvenuta in data 29.1.2015, il liquidatore (ossia il Martinelli) ha omesso di redigere il bilancio iniziale di liquidazione, limitandosi ad approvare il solo bilancio finale al 30.6.2015 (approvazione in data 6.7.2015, docc. nn. 3 e 4);
- c) le risultanze dell'ultimo bilancio approvato durante la vita operativa della società (ossia quello al 31.12.2012) attestano che la società aveva a quella data un rilevante attivo patrimoniale (€ 1.163.054,00=) e un consistente patrimonio netto positivo (€ 366.938,00=).

La società ha poi omesso, come accennato, il deposito dei bilanci al 31.12.2013 e al 31.12.2014, nonché di quello di apertura della liquidazione; l'unico bilancio approvato successivamente al 31.12.2012 è difatti quello finale di liquidazione, nel quale risulta sensibilmente ridotto l'attivo patrimoniale, a fronte di debiti assai consistenti (l'attivo patrimoniale ammonta difatti a $\in 178.304,00=$ a fronte di debiti per complessivi $\in 1.223.792,00=$, con un patrimonio netto negativo di $\in 1.045.488,00=$).

Il collegio ritiene che tali circostanze siano sufficienti a considerare integrata una condotta illecita del Martinelli, in veste di socio unico, amministratore unico e, soprattutto, liquidatore della società.

Il mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2013-2014, nonché del bilancio iniziale di liquidazione, non consente difatti di ricostruire in alcun modo le cause del depauperamento del patrimonio sociale, risultando, in particolare, del tutto ignota la sorte delle rilevanti attività risultanti dalla lettura del bilancio al 31.12.2012.

Dalla lettura del bilancio finale di liquidazione emerge inoltre l'esistenza di attività residue per € 178.304,00= (di cui disponibilità liquide per € 34.386,00=) astrattamente idonee alla soddisfazione del credito dell'odierna attrice, risultando tuttavia altrettanto ignota la sorte di dette attività residue.

Si osserva d'altronde che il Martinelli (come ricordato socio unico, amministratore unico e liquidatore della società) avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'effettiva sorte dei beni compresi nel patrimonio sociale; dimostrazione che è tuttavia mancata, non avendo il Martinelli dapprima provveduto al deposito dei bilanci (successivi al 2012) e poi omesso di costituirsi nel presente giudizio, perseverando nel proprio comportamento omissivo.

Né il Martinelli ha in alcun modo giustificato il fatto di aver provveduto alla cancellazione della società in presenza di attività residue e di creditori insoddisfatti.

La mancata soddisfazione del credito di Nuovo Modulo deve perciò ritenersi conseguenza della condotta illegittima del Martinelli, quale liquidatore di Edil 2006, con conseguente responsabilità risarcitoria dello stesso.

3. Il danno patito da Nuovo Modulo va quantificato, come proposto, in € 64.638,99=, somma pari al credito accertato dalla sentenza n. 2605/2016 del Tribunale di Bergamo, maggiorato degli accessori (interessi e spese legali, come da sentenza prodotta).

Trattandosi poi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo indicato va assoggettato a rivalutazione, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza (24.8.2016) secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Spettano inoltre gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale (9.12.2018) al saldo sulla somma di € 64.638,99= per cui è condanna, rivalutata di anno in anno.

Il Martinelli va perciò condannato, in definitiva, al pagamento della somma di € 64.638,99=, oltre rivalutazione e interessi come specificato.

4. Il Martinelli, soccombente, va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute da Nuovo Modulo per il presente giudizio, che si liquidano (tenuto conto dell'importo per cui è condanna) in €

1.545,00= per spese ed € 10.730,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, dimezzati), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna il convenuto Gabriele Martinelli al pagamento, in favore dell'attrice Nuovo Modulo s.p.a., della somma di € 64.638,99= a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di € 12.275,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia l'11.9.2020

Il presidente estensore dott. Raffaele Del Porto